

[Costituzione della Repubblica italiana](#) (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)

## **Parte I**

### **Diritti e doveri dei cittadini**

#### **Titolo II**

##### **Rapporti etico-sociali**

### **Articolo 31**

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.